

REGOLAMENTO (UE) N. 354/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito: «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.
- (2) Il 16 giugno 2008 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito: «l'accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio ⁽³⁾. L'accordo interinale prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
- (3) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati pesci e prodotti della

pesca originari della Bosnia-Erzegovina beneficiano all'importazione nell'Unione europea di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari dell'Unione.

- (4) I contingenti tariffari previsti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale sono annuali e sono stati adottati per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all'apertura dei contingenti tariffari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.
- (5) È opportuno che tale gestione comune garantisca l'accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari per tutti gli importatori dell'Unione europea nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Ciò richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.
- (6) I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13.⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.